



TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

- Dott.ssa Rossella Talia -Presidente
- Dott. Andrea Lama - Giudice
- Dott.ssa Maria Antonietta Ricci -Giudice Relatore

A scioglimento della riserva, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l'opposizione ex art. 98 L.F. come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169 proposta dalla società [redacted] s.p.a., quale procuratrice speciale della [redacted] confronti del fallimento [redacted] s.r.l., nel procedimento iscritto al numero 7535/09 RC.

Letta la memoria difensiva nell'interesse del fallimento
Esaminati i documenti prodotti dall'opponente.

PREMESSO CHE

Con decreto 26 giugno 2009 è stato dichiarato esecutivo il progetto di riparto con il quale veniva ammesso in chirografo - come richiesto - il credito della [redacted] di euro 203.413,82, fondato su decreto ingiuntivo n. [redacted].

Nel settembre del 2009 il curatore ha comunicato alla [redacted] l'acquisizione al compendio attivo di obbligazioni della medesima banca del complessivo valore nominale di euro 30.000,00.

Tali obbligazioni erano state costituite in pegno nel gennaio 2007 a garanzia del mutuo chirografario di originari 100.000,00 euro per il quale la [redacted] ha ottenuto il titolo esecutivo di cui sopra.

In data 14 ottobre 2009 la ricorrente ha avanzato istanza di insinuazione tardiva in via privilegiata pignorizia "per il credito costituito da nominali 30.000,00 euro di obbligazioni della [redacted], costituite a garanzia del mutuo chirografario di originari 100.000,00 euro stipulato in data 16 gennaio 2007.

Il Giudice delegato non ha ammesso tale insinuazione tardiva in quanto "il credito di 30.000,00 garantito dal pegno citato aveva già formato oggetto di domanda, esame e

successiva ammissione tempestiva in chirografo – come richiesto - all'udienza del 26 giugno 2009".

La società ██████████ s.p.a. propone opposizione avverso tale decisione assumendo che l'ammissione in via chirografaria del credito non può ritenersi preclusiva del successivo autonomo riconoscimento della prelazione relativa al medesimo credito a seguito di insinuazione tardiva.

OSSERVA

In questa sede parte opponente ha precisato e chiarito l'oggetto della domanda di insinuazione tardiva. Non il credito di 30.000,00 (minor somma facente parte dello stesso importo dovuto a titolo di mutuo e già ammesso al passivo in via chirografaria) bensì il riconoscimento del privilegio speciale fondato su una garanzia reale (pegno sulle obbligazioni della ██████████).

E' principio consolidato che "i provvedimenti che, in sede di verificaione dei crediti vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare" (Cass., sez. un., 27 luglio 1963, n. 2082, n. 263220).

Se da un lato si deve escludere che il decreto di esecutività dello stato passivo ex art. 96 l.f., possa avere sia un'efficacia extrafallimentare, sia un'efficacia positiva di giudicato sostanziale all'interno dello stesso fallimento, tuttavia la giurisprudenza ha più volte avuto modo di argomentare che "il decreto di approvazione dello stato passivo art. 96, se non impugnato, preclude nell'ambito del procedimento fallimentare ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione" (fra le tante Cass. civ., sez. 1, 20 settembre 2006, n. 20416; Cass., sez. 1, 1 settembre 1995, n. 9220, n. 493844; Cass., sez. 1, 3 febbraio 1987, n. 952, m. 450581).

Sicché è sostanzialmente indiscusso in giurisprudenza, benché sia tuttora controverso in dottrina, che il suddetto decreto abbia un'efficacia meramente processuale e negativa (*ne bis in idem*), in quanto "solo preclusiva" di un riesame in sede fallimentare delle questioni inerenti e all'esistenza, alla sua natura ed entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione.

Questa intangibilità dello stato passivo non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato neppure in sede di finale distribuzione" (così da ultimo Cass. civ., Sez. 1, 1 aprile 2011 n. 7570).

Tenuto conto di tali principi è precluso al giudice modificare lo stato passivo divenuto definitivo, come nel caso di specie, al fine di riconoscere ad un privilegio non richiesto *ab origine* dallo stesso creditore insinuato, non potendosi scindere l'accertamento del credito da quello delle cause di prelazione che ad esso ineriscono. L'accertamento di un credito è sempre unitario e deve investire non solo la sua entità e l'efficacia del titolo da cui deriva, ma anche l'esistenza di cause di prelazione.

I motivi di opposizione sono infondati e debbono essere rigettati.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese che si liquidano forfettariamente, in assenza di deposito notula, come in dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 99 del R.D. n. 267/1942;

rigetta il ricorso.

Condanna l'opponente alla refusione delle spese sostenute dalla procedura fallimentare, spese che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA.

Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.011



GASO.it

L'Estensore

dott.ssa Maria Antonietta Ricci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonietta Ricci'.

Il Presidente

Dott.ssa Rossella Talia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Talia'.

